

Ipoteca esattoriale per crediti minimi: una giurisprudenza pretoria, ma opportuna

di Fabio Gallio e Federico Terrin, Raffaello Lupi

Le ipoteche esattoriali sembravano iscrivibili senza ammontari minimi ed erano utilizzabili indiscriminatamente, anche come pressione per indurre il contribuente ad adempiere. Una sorta di «sollecito improprio» che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 4077 del 2010, hanno bocciato con una interpretazione giuridicamente discutibile, che equipara l'iscrizione di ipoteca all'esecuzione forzata; viene trascurata la distinzione civilistica tra iscrizione ipotecaria, che è uno strumento di garanzia, ed espropriazione forzata, attinente alla realizzazione concreta del diritto. Sul piano della proporzionalità dei sacrifici tra Fisco e contribuente è però una soluzione opportuna; vi si è accordato il «decreto-incentivi» (D.L. n. 40/2010), che vieta ad Equitalia di iscrivere ipoteche per importi inferiori a 8.000 euro. Ciò confermerebbe la legittimità delle microipoteche anteriori, che tuttavia Equitalia pare stia giustamente cancellando.

■ Confusioni giurisprudenziali tra ipoteca e esecuzione immobiliare

Fabio Gallio e Federico Terrin

Una norma del «decreto-incentivi» (1) cerca di far fronte alle implicazioni, per Equitalia s.p.a., della sentenza della Corte di cassazione n. 4077/2010 (2), secondo cui l'ipoteca esattoriale (3) sconta i particolari limiti cui è soggetta l'espropriazione forzata immobiliare esattoriale (4) e quindi «non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro».

Sulla base dell'annunciato provvedimento e della suddetta pronuncia giurisprudenziale, pertanto, l'agente della riscossione (Equitalia s.p.a. e le società partecipate), se il credito per il quale procede risulta inferiore a 8.000,00 euro, non avrà più la possibilità di iscrivere la cd. microipoteca sugli immobili dei contribuenti (5).

L'introduzione di una specifica norma in materia consentirebbe, però, di sostenere che l'iscrizione di ipoteche, per importi minimi ed in momenti precedenti all'entrata in vigore del provvedimento, sia legittima, soprattutto se il dettato normativo non avrà efficacia retroattiva, come parrebbe essere.

La tesi in merito alla possibilità di iscrizione

sembrerebbe essere stata condivisa anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare 15 febbraio 2010, n. 4/E a commento della nuova normativa sulle misure cautelari (6).

Fabio Gallio - Cultore di Diritto tributario presso l'Università di Trieste e Avvocato, Dottore commercialista e Revisore legale in Padova

Federico Terrin - Avvocato tributarista in Padova

Si ringrazia per la collaborazione la dottoressa Vittoria Mantovan.

(1) Art. 3, comma 2-ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

(2) Per il testo della sentenza cfr. pag. 451.

(3) Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

(4) Art. 76 del del D.P.R. n. 602/1973.

(5) Da Equitalia fanno sapere che il dato sul numero delle ipoteche per importi inferiori a 8.000,00 euro è in fase di elaborazione, ma potrebbe essere una buona fetta delle circa 160.000 che nel 2009 sono state effettuate (si veda l'articolo An.Cr., «Niente ipoteca per debiti inferiori a 8mila euro», in *Il Sole - 24 Ore* del 25 febbraio 2010, pag. 30).

(6) La circolare 15 febbraio 2010, n. 4/E dell'Agenzia delle entrate (in *Banca Dati BIG*, IPSOA) sottolinea anche che le garanzie cautelari (tra le quali per l'appunto l'ipoteca, *N.d.R.*) adottate dal-

(segue)

In particolare, in tale pronuncia viene precisato che, dal tenore letterale del comma 7 dell'art. 27 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si evince che l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare per importi complessivi del credito per cui si procede inferiori o uguali a 8.000,00 euro, lasciando, però, intendere che l'iscrizione ipotecaria sia comunque possibile.

Ciò sarebbe coerente con la disciplina dettata dal codice civile. Quest'ultimo infatti, con la disposizione secondo cui «sono capaci d'ipoteca ... i beni immobili che sono in commercio» (7), ha voluto chiaramente sottolineare che l'ipotecabilità di un bene non dipende dalla sua condizione di bene «effettivamente» espropriabile dal creditore, come sostenuto precedentemente, ma da quella di bene «potenzialmente» espropriabile dallo stesso.

Il codice civile, nel delineare i beni che possono essere «oggetto dell'ipoteca», non ha in altri termini attribuito alcuna rilevanza ai divieti di espropriazione da esso stesso (o dal codice di procedura civile) previsti (8). Simile scelta è dovuta al fatto che tali divieti non sono mai assoluti (9), ma possono venir meno per le più svariate, fortuite, circostanze, ivi compresa l'alienazione del bene ipotecato. Si pensi, a titolo di esempio, al divieto di espropriazione dei beni del fondo patrimoniale per un credito estraneo ai bisogni della famiglia (10), il quale può venir meno, non solo a seguito dell'annullamento o della cessazione del matrimonio (11), ma anche a seguito dell'annullamento dello stesso atto di costituzione del fondo patrimoniale o dell'alienazione del bene ad un terzo (12). Il venir meno del divieto di espropriazione del bene ipotecato (ossia l'acquisto, da parte del bene stesso, della qualità di «bene oggetto dell'esecuzione») permette al creditore di esercitare (13) incondizionatamente (14) il diritto di «espropriare» il bene ipotecato e di essere soddisfatto «con preferenza» sul ricavato della vendita forzata del bene stesso (15).

Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, rispetto al limite previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, il quale, a differenza di tutti gli altri divieti di espropriazione, sembra precludere all'a-

gente solo la possibilità di iniziare l'espropriazione di un bene immobile, ma non anche quella di soddisfarsi su di esso e, a tal fine, di intervenire in un'eventuale espropriazione da altri iniziata (16).

In mancanza di una espressa deroga alla disciplina generale dell'ipoteca, si ritiene non infondata la tesi secondo la quale deve essere riconosciuto all'agente della riscossione, almeno per il periodo precedente l'entrata in vigore della nuova normativa, il diritto di iscrivere ipoteca su un bene immobile per un credito inferiore a 8.000,00 euro.

Ciò consente di capire le ragioni per cui parte della giurisprudenza ha negato la possibilità di applicare all'ipoteca esattoriale i limiti fissati dall'art.

(continua nota 6)

l'Ufficio, in base alla nuova formulazione del comma 7, dell'art. 27 (del D.L. n. 185/2008), conservano la loro validità ed il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

(7) Art. 2810, comma 1, n. 1, c.c.

(8) Il codice civile, laddove fa divieto al creditore ipotecario di pignorare altri beni immobili ove non sottoponga a pignoramento innanzitutto il bene già ipotecato (art. 2911 c.c.), detta una disposizione deterrente all'iscrizione di ipoteca su un bene non immediatamente espropriabile.

(9) Si consideri, per fare un esempio piuttosto intuitivo (anche se relativo ad un bene mobile e quindi, in quanto tale, non ipotecabile), al divieto «assoluto» di espropriare l'anello nuziale (art. 514 c.p.c.). Tale divieto deve essere ragionevolmente interpretato: la legge vieta di pignorare l'anello delle nozze del debitore. Ma se questi, come sicuramente può, aliena ad un terzo il proprio anello, il divieto di espropriazione di tale bene viene meno. Il bene, quindi, è assolutamente inespropriabile nel senso che non può essere espropriato fintantoché appartiene alla persona che si è sposata.

(10) Artt. 167 ss.

(11) Art. 171 c.c.

(12) I beni del fondo patrimoniale possono essere, seppur con determinati limiti, alienati (art. 169 c.c.).

(13) Secondo le regole del codice di procedura civile, come sottolinea lo stesso art. 2910, comma 1, c.c.

(14) Ossia nei confronti di chiunque ne sia il proprietario (artt. 2808, comma 1, c.c. e 2910, comma 2, c.c.; artt. 602-604 c.p.c.).

(15) Ossia permette al creditore ipotecario di esercitare i diritti di cui all'art. 2808, comma 1, c.c.

(16) Le modalità di esercizio del diritto di espropriare sono disciplinate (vedasi art. 2910 c.c.) dal codice di procedura civile. Quest'ultimo, all'art. 499 c.p.c., stabilisce che «possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo».

76 del D.P.R. n. 602/1973. E ciò perché relativi solo all'espropriazione immobiliare (17).

Infatti, con l'iscrizione l'agente avrebbe acquisito il diritto di intervenire nella procedura esecutiva eventualmente promossa da un terzo anche qualora il bene non appartenga più al debitore (18) e di essere soddisfatto «con preferenza» (19) sul ricavato della vendita forzata.

Considerando inoltre che, se si fosse impedito all'agente della riscossione di iscrivere ipoteca esattoriale al di sotto della soglia dei 8.000,00 euro, si sarebbe giunti al paradossale effetto di favorire, senza una espressa previsione normativa, i creditori privati che, per tali importi, avrebbero continuato - a differenza dell'agente della riscossione, che agisce per un interesse pubblico - a poter iscrivere ipoteca ed a beneficiare, in tal modo, della possibilità di partecipare con diritto di prelazione al ricavato della vendita forzata del bene promossa da un terzo creditore.

D'altra parte, posto che l'ordinamento processual-civilistico non pone al creditore privato alcun limite d'importo per poter procedere all'espropriazione immobiliare, la diversa regola, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973, almeno nelle more dell'entrata in vigore della nuova norma, trova un adeguato temperamento, all'evidente scopo di non realizzare un'eccessiva compressione dei diritti di credito delle Pubbliche amministrazioni, proprio nella contestuale previsione della possibilità di iscrivere ipoteca anche a garanzia di crediti inferiori alla soglia (8.000,00 euro) per la quale non è consentito l'avvio dell'esecuzione, così da permettere ai soggetti pubblici di soddisfare la loro pretesa, con diritto di prelazione, quanto meno in caso di vendita all'asta promossa da un terzo.

Alla luce, pertanto, delle considerazioni svolte, le iscrizioni ipotecarie relative a crediti inferiori alla soglia di 8.000,00 euro poste in essere precedentemente all'entrata in vigore della nuova norma si configurano legittime. Si sottolinea sin d'ora che assumerà comunque grande rilievo l'efficacia retroattiva o meno della nuova disposizione normativa. In ipotesi di riconoscimento dell'efficacia retroattiva, infatti, non si potrà nutrire alcun dubbio sull'illegittimità delle predette ipote-

che e quindi sull'obbligo, in capo agli agenti della riscossione, di procedere senz'altro alla loro cancellazione (20).

(17) Comm. trib. regionale Veneto, Sez. V, n. 62/05/2009, secondo la quale il limite degli 8.000 euro riguarda «la successiva espropriazione, ma non già l'iscrizione ipotecaria, che è invece disciplinata dall'art. 77, che se mai prevede altre regole e limiti, che nella specie non sono in discussione»; Comm. trib. reg. Veneto, Sez. VI, n. 3/6/2010, secondo la quale «pur ritenendo con i primi giudici che "l'iscrizione ipotecaria è essenzialmente preordinata all'espropriazione immobiliare" va condiviso l'assunto ... secondo il quale non è possibile estendere all'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, che disciplina l'ipoteca, il vincolo di improcedibilità per i crediti di importo inferiore a euro 8.000,00, fissato dall'art. 76 con riferimento all'espropriazione immobiliare, sia perché nel testo della norma tale limite non figura riprodotto, sia perché l'ipoteca non ha carattere esecutivo, avendo la diversa natura di misura cautelare di garanzia».

(18) In virtù del cd. *ius sequelae* (o diritto di «espropriare» il bene anche nei confronti del terzo acquirente) ex art. 2808, comma 1, c.c. Si ritiene pertanto non condivisibile l'opinione espressa da Trib. di Napoli, 29 marzo 2007, n. 4279, secondo cui «ammettere che l'iscrizione dell'ipoteca esattoriale prescinda dalla facoltà dell'agente della riscossione di sottoporre all'esecuzione forzata significa, di fatto, escludere lo *ius sequelae*, ove la somma garantita sia inferiore ad euro 8.000,00».

(19) Si badi: mentre il diritto di «espropriare» il bene ipotecato (cd. *ius sequelae*) ex art. 2808, comma 1, c.c. può essere esercitato dal creditore ipotecario solo a condizione che il bene sia «effettivamente» espropriabile dallo stesso, quello di essere soddisfatto «con preferenza» (cd. *ius praelationis*) può essere esercitato dal creditore stesso solo se munito di titolo esecutivo o, in mancanza, solo ove il debitore abbia riconosciuto il debito (art. 510, comma 2, c.p.c.). Nel caso dell'agente della riscossione, tale ultimo diritto può essere esercitato in quanto il ruolo - che per scelta del legislatore è anche lo stesso titolo costitutivo del diritto «all'ipoteca» (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973) - costituisce titolo esecutivo (art. 49 del D.P.R. n. 602/1973).

(20) Si ha tuttavia notizia che Equitalia s.p.a. e le società da questa partecipate, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 4077/2010, stiano già provvedendo, qualora vi sia espressa richiesta dei cittadini contribuenti, alla cancellazione senza oneri e spese per i predetti cittadini, delle ipoteche relative a crediti inferiori agli 8.000,00 euro.

■ Microipoteca esattoriale e apprezzabile giurisprudenza pretoria

Raffaello Lupi

Non servono grandi approfondimenti giuridici per capire la differenza tra «limiti all'esecuzione forzata», cioè all'espropriazione dell'immobile, e misure di garanzia, come appunto l'ipoteca, secondo quanto correttamente mettono in luce gli autori che precedono. L'ipoteca serve a garantirsi il futuro pagamento, e come tale è giustificata anche per importi «minimi», mentre è sproporzionata l'azione esecutiva immobiliare qualora il credito ecceda determinati ammontari. Sembra di palmare evidenza il senso logico, oltre che l'inequivoco tenore letterale delle complessive disposizioni di riferimento, sul limite di 8.000 euro alla riscossione coattiva mediante espropriazione immobiliare; l'interpretazione appare molto chiara, sul piano letterale e sistematico; sul piano operativo e sociale, però, le microipoteche iscritte dal concessionario in modo ripetitivo, automatico, seriale, con un titolo esecutivo puramente amministrativo, senza vaglio giurisdizionale, apparivano molto invasive. E si mostravano come uno strumento di pressione, più che di effettiva garanzia erariale. Nessun dubbio che il creditore privato possa iscrivere ipoteca anche per somme inferiori a 8.000 euro. Però prima si deve procurare il titolo esecutivo, in un modo molto più garantistico per il debitore, con possibilità di coinvolgimento e di contraddittorio processuale. Sono garanzie procedurali giurisdizionali, e non meramente amministrative, come quelle «a monte» dell'esecuzione esattoriale. Per l'esattore iscrivere ipoteca era facilissimo, seriale, senza alcun costo aggiuntivo, vista l'organizzazione aziendale a ciò deputata. Anche questa era una differenza di non poco conto rispetto al creditore privato.

Dal punto di vista sistematico, che sta a cuore a *Dialoghi*, la vicenda si colloca in una zona di cerniera tra diritto dei poteri pubblici, cui appartiene la formazione del titolo esecutivo, e diritto comune, cui appartengono l'ipoteca e poi l'esecuzione. È una delle aree di convergenza tra settori diversi del diritto, non peculiare ai tributi, ma riferibile a tutte le somme dovute in base a un provvedimento amministrativo, sanzioni comprese. In termini di teoria della tassazione, cioè, non

ci troviamo davanti a un fenomeno peculiare, come ad esempio la ben nota rilevanza dei rapporti giuridici quale manifestazione di ricchezza, uno dei quattro pilastri della tassazione aziendale. Lo snodo legislativo era palesemente ispirato, come tanti altri, ad un *favor* per le istituzioni pubbliche, ed era abbastanza chiaro nella possibilità di iscrivere ipoteca anche per crediti inferiori a 8.000 euro, salvo promuovere l'esecuzione forzata solo dopo il superamento del limite. Questo superamento poteva avvenire per la stratificazione di crediti esattoriali di diversa natura, individualmente inferiori a 8000 euro. Il contribuente escusso si sarebbe quindi trovato, per importi di poco conto, e spesso per mere dimenticanze, o irregolarità nella notificazione della cartella esattoriale, una insignificante ma fastidiosa ipoteca sull'immobile. Nella maggior parte dei casi il contribuente avrebbe proceduto a pagare il relativo debito, ma avrebbe comunque dovuto pagare anche i costi e le imposte per la cancellazione dell'ipoteca. Che per lui, privo di una organizzazione, sarebbero stati complessi e comunque onerosi. Forse ci sono considerazioni di questo tipo, di tutela del cittadino, alla base della tendenza giurisprudenziale, che non esito a definire «pretoria», esaminata dagli autori che precedono e che è culminata nella sentenza della Corte di cassazione (21); la motivazione della sentenza non a caso è *tranchant*, basata su una mera affermazione di principio della preordinazione dell'ipoteca all'esecuzione forzata immobiliare (la devoluzione della questione alle Sezioni Unite derivava dalla questione di giurisdizione, ordinaria o tributaria, in relazione

(21) La confusione tra l'ipoteca e l'esecuzione forzata è invece meno scusabile in dottrina, ad esempio M. Cantillo, «Ipoteca iscritta dagli agenti della riscossione e tutela del contribuente», in *Rass. trib.* n. 1/2007, secondo cui «nonostante il silenzio legislativo al riguardo (ossia quello dell'art. 77 D.P.R. cit., *N.d.R.*), deve ritenersi certo che la soglia (degli 8.000,00 euro, prevista dall'art. 76 del D.P.R. cit.) si applichi anche all'ipoteca, ove si consideri che essa in ogni caso è strumentale all'esecuzione forzata immobiliare e che perciò, quando questa è preclusa, non può non essere inibita anche la costituzione del diritto reale di garanzia». Le riflessioni degli Autori che precedono dimostrano il semplicismo di questa affermazione.

alla natura del credito vantato dall'esattore, non dalla particolare complessità della materia trattata). Sarebbe però sbagliato parlare di «sentenza politica», come se tutte le valutazioni che travalicano la legislazione si intromettessero in ambiti che non spettano ai giuristi. Tipicamente giuridica, nel senso più nobile del termine, è invece la valutazione di proporzionalità del sacrificio per il debitore rispetto al vantaggio per il creditore. Non si tratta di pregiudiziale ed emotivo *favor* per il contribuente o per il Fisco, ma di un ragionamento logico, che nella zona grigia tra ciò che è sicuramente politico e ciò che è sicuramente giuridico (22) ancora è molto vicino al secondo.

La vera ragione della sentenza è infatti la grave inopportunità della microipoteca, non per ragioni politiche, ma per la sproporzione dei vantaggi per Equitalia rispetto ai fastidi per il debitore. Quest'ultimo, se titolare di un immobile, non se

ne spoglierà certo per rendersi apparentemente nullatenente, ed evitare di pagare un debito erariale, inferiore alle soglie in esame. Quindi, l'iscrizione di ipoteca, come anche spesso il fermo amministrativo dei veicoli, rappresentavano una forma di pressione a costo zero, per Equitalia, utilizzata per stimolare il debitore all'adempimento. È quindi opportuno che queste possibilità di pressione siano state ridimensionate, anche da parte del successivo intervento legislativo nel «decreto-incentivi». Che sembra da una parte voler legittimare il passato, come rilevano gli autori che precedono, ma che risulta anche seguito da una prassi di Equitalia tendente alla cancellazione delle ipoteche anteriori. Insomma, da una vicenda giuridicamente rocambolesca emerge alla fine un maggiore rispetto per l'integrità patrimoniale dei privati, rispetto a garanzie erariali fortemente invasive.

■ La sentenza

Cassazione, SS.UU., Sent. 22 febbraio 2010 (16 febbraio 2010), n. 4077 - Pres. Carbone, Rel. Tirelli

Fatto e diritto

Rilevato che con atto di citazione notificato il 13 aprile 2007 alla s.p.a. G.L. (oggi s.p.e. E.P.), D.M.G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata sull'immobile di sua proprietà, sito in ..., asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 euro;

- che nella contumacia della convenuta, il Giudice di pace ha innanzitutto qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la propria competenza (*recursus*, giurisdizione), è passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 euro previsti come limite minimo dall'art. 77, e succ. mod. del D.P.R. n. 602/1973;
- che la s.p.a. E.P. ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 546/1992 (nel testo in vigore dal 12 agosto 2006 per effetto della modifica introdotta dal D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006), in quanto il giudice *a quo* non aveva tenuto conto del fatto che la predetta novella aveva attribuito alle Commissioni tributarie la cognizione di qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973;
- che con il secondo motivo la ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, in quanto il legislatore aveva fissato il limite

minimo di 8.000, 00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia;

- che così riassunte le doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che, rivolgendosi contro una sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con ricorso per cassazione;
- che quest'ultima eccezione non può essere condivisa perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni all'esecuzione potevano essere impugnate soltanto con ricorso per cassazione;
- che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle controversie in tema di fermo di beni mobili di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie solo se il fermo è stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria: Cass. nn. 14831/2008, 6593/2009), anche quelle in tema d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o tasse (Cass. n. 6594/2009);

(22) Sulle sfumature intermedie tra diritto e politica, come tra tutte le articolazioni del sapere umanistico applicato alla convivenza sociale R. Lupi, *Diritto tributario*, Milano, 2009, par. 1.7.

– che nel ricorso introduttivo la s.p.a. E. ha sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardava la legittimità o meno di un'ipoteca *ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973*;

– che nella memoria *ex art. 378 c.p.c.* ha precisato che si era trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo di primo grado del D.M.;

– che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato utilizza l'espressione «totale tributi/entrate», che per la sua

equivocità non è assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata;

– che non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della giurisdizione ritenuta dal giudice *a quo*;

– che il primo motivo del ricorso va, quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro.